

ALLEGATO A)

CONVENZIONE-QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “MUSEI, BIBLIOTECHE E SPAZI ESPOSITIVI APERTI” FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO DI VOLONTARI ALL’INTERNO DELLE SEDI AFFERENTI AL COMUNE DI FERRARA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE: SUPPORTO ALL’ASSISTENZA E ACCOGLIENZA DEL PUBBLICO, AUSILIO ALLA SORVEGLIANZA E ATTIVITA’ ACCESSORIE ALLA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO.

L’anno....., addìdel mese di.....in Ferrara

Premesso:

- che il Comune di Ferrara riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- che il titolo VII del Codice del Terzo Settore (CTS), approvato con Decreto Lgs. n. 117/2017 all’art. 56 prevede la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di sottoscrivere convenzioni con le organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività di interesse generale, secondo le modalità indicate dal medesimo articolo;
- che le “Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. 117/2017” approvate con il decreto n. 72/2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sono state adottate per supportare le PP.AA. nella concreta applicazione degli istituti previsti nel citato titolo VII del CTS;

Ciò premesso, con la presente scrittura privata, da valere come legge, tra il Comune di Ferrara (C.F.:00297110389), rappresentato dal Dirigente del Settore Cultura e Turismo, dr.ssa Ethel Guidi, che agisce in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.....del....., e delle attribuzioni previste dall’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

e

l’Organizzazione di Volontariato.....(C.F.:.....) avente sede legale in.....via iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore con n. dal (o al Registro regionale dell’Emilia Romagna con n.....dal,.....) nella persona del Sig....., che agisce in qualità di Legale Rappresentante dell’Organizzazione di seguito denominata OdV, si conviene quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto l’inserimento di volontari all’interno di spazi afferenti al Comune di Ferrara, nell’ambito del progetto “Musei, Biblioteche e Spazi Espositivi aperti”, allo scopo di promuovere l’impiego dei volontari stessi in attività di interesse generale: supporto all’assistenza e accoglienza del pubblico, ausilio alla sorveglianza ed attività accessorie alla fruizione del patrimonio culturale.

Le attività più sopra descritte sono complementari e non sostitutive a quelle di competenza dei Servizi comunali alle quali si provvede sia con personale dipendente dell’Amministrazione, sia con contratti d’appalto.

ART, 2 – SEDI, POSTAZIONI, ATTIVITA'

Le sedi interessate, le fasce orarie e il numero di postazioni dei volontari sono indicate nelle tabelle sotto riportate. Si precisa che si tratta di previsioni indicative, che possono essere modificate in accordo tra le parti, in base alle esigenze rilevate.

SEDE	FASCE ORARIE	N. POSTAZIONI VOLONTARI
.....

Eventuali variazioni in aumento o in diminuzione del numero di sedi, delle fasce orarie e del numero delle postazioni potranno essere necessarie e, conseguentemente essere concordate con l'Odv, sulla base di esigenze organizzative collegate alla programmazione delle attività culturali dell'Ente, alla modifica degli orari dei servizi, all'apertura di nuove sedi non espressamente previste nella presente convenzione o alla chiusura di sedi esistenti.

Le attività svolte dai volontari hanno per oggetto:

- l'ausilio alla sorveglianza delle sale presso Musei, Gallerie, Spazi Espositivi, Biblioteche e Archivi;
- il supporto alla sorveglianza alle mostre ed esposizioni allestite e/o promosse dal Comune, alle sale comunali destinate ad uso pubblico o utilizzate per manifestazioni;
- l'accoglienza e primo orientamento del pubblico nelle strutture d'impiego;
- la distribuzione di materiale informativo, divulgativo, statistico e raccolta di interviste;
- l'attività legata al servizio di guardaroba;
- il supporto alla sorveglianza di spazi verdi o all'aperto attrezzati ad uso pubblico e di servizi igienici;
- la minima cura (annaffiatura) di piante ornamentali;
- le attività accessorie alle precedenti che si rendessero necessarie nel periodo di validità della Convenzione.

Per lo svolgimento delle suddette attività i volontari potranno essere dotati di specifica strumentazione messa a disposizione dall'Ente, ad esempio radiotrasmittenti da utilizzare per le comunicazioni interne agli spazi.

I responsabili dei Servizi in cui operano i volontari definiscono le regole di comportamento richieste nei diversi ambiti e le condividono con i referenti dell'Odv ed i volontari promuovendo incontri informativi.

L'attività si svolgerà in collaborazione con i Dirigenti dei Servizi comunali e Responsabili delle Unità Organizzative di riferimento, sulla base di programmi predisposti in conformità alle esigenze dell'Amministrazione anche in relazione alle mutate disponibilità degli spazi di pertinenza.

ART. 3 – RESPONSABILITA' DELLE PARTI E VERIFICA DELLE ATTIVITA'

L'Odv si impegna, per lo svolgimento delle attività individuate al precedente articolo 2), a fare ricorso prevalentemente ai propri soci volontari e, prioritariamente, a quelli facenti capo alla sede operativa di Ferrara.

I volontari dovranno essere dotati di cartellino di riconoscimento.

L'Odv si impegna ad individuare un referente, con funzioni di "coordinatore" per ogni sede; a svolgere con continuità le attività oggetto della presente convenzione per i periodi

preventivamente concordati, secondo le modalità specificate; a dare, con congruo anticipo, comunicazione ai Dirigenti dei servizi di riferimento del Comune di Ferrara delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché le eventuali sostituzioni dei volontari.

I responsabili dell'Odv vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che le stesse vengano realizzate correttamente nel rispetto delle indicazioni fornite dai responsabili dell'Amministrazione delle diverse sedi ed in osservanza delle normative specifiche di settore.

L'Odv si impegna a coordinare le presenze dei volontari presso le varie postazioni, i relativi turni e le eventuali sostituzioni garantendo la costante e tempestiva comunicazione ai responsabili comunali delle singole sedi del calendario delle presenze con i nominativi dei volontari.

Verrà adottata – in accordo tra le parti – una modalità di rilevazione delle presenze dei volontari.

Il Comune si impegna a realizzare, attraverso i referenti dei diversi Servizi Interessati, specifiche verifiche relativamente all'attività svolta dai volontari, oltre a promuovere incontri periodici per il monitoraggio dell'andamento del progetto. L'Amministrazione avrà cura di organizzare momenti informativi/formativi rivolti ai volontari per l'aggiornamento degli stessi sulle iniziative culturali programmate e l'organizzazione dei servizi nelle sedi di riferimento.

ART. 4 – CARATTERISTICHE DEI VOLONTARI

L'Odv garantisce che i volontari coinvolti nelle attività oggetto della convenzione siano in possesso di solidi requisiti di affidabilità, predisposizione ai rapporti con il pubblico, esperienza e formazione a cura dell'Organizzazione. I volontari dovranno utilizzare un abbigliamento consono ai luoghi in cui prestano la loro attività.

ART. 5 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'Odv garantisce che i volontari coinvolti nelle attività siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D. Lgs. n. 117/2017.

Copia della suddetta polizza assicurativa dovrà essere consegnata al Settore Cultura e Turismo alla sottoscrizione della convenzione.

L'Odv si assume tutte le responsabilità inerenti lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione esonerando il Comune di Ferrara da ogni responsabilità per danni causati alle persone o alle cose che dovessero verificarsi nello svolgimento delle attività, rinunciando così ad ogni diritto di rivalsa economica.

ART. 6 – RIMBORSI

L'attività di volontariato non è retribuita in alcun modo. All'Odv possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta (art. 56, comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017).

Gli oneri e le spese ammessi a rimborso in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, nei limiti delle disponibilità del Bilancio approvato dall'Amministrazione Comunale che saranno tempestivamente comunicate all'Associazione, sono individuati a titolo esemplificativo nelle seguenti tipologie strettamente connesse allo svolgimento delle attività progettuali:

1) Rimborso spese sostenute dai volontari, quali spese per:

- acquisto biglietti mezzi di trasporto per accedere alle strutture;
 - cura della persona e del vestiario sempre consono all'attività da prestare;
 - piccole consumazioni per ristoro e spese telefoniche attinenti all'attività;
- il previsto rimborso spese dei volontari, sostenuta dall'Organizzazione per la realizzazione delle attività in convenzione, è determinato dalle forme di regolamentazione assunte dagli organi dell'organizzazione stessa, così come disposto dalla vigente normativa nazionale in materia;

2) Oneri assicurativi e spese organizzative d'ufficio e generali quali:

- copertura assicurativa dei volontari come previsto dall'articolo 18 del D. Lgs. 117/2017;
- spese generali di funzionamento dell'Odv imputabili all'attività oggetto della presente convenzione.

Le spese di cui al punto 2) sopra elencate potranno essere rimborsate entro il limite del 25% delle spese di cui al punto 1).

Con riferimento al rimborso delle spese ai volontari l'Odv dovrà attenersi a quanto stabilito dall'art. 17 del CTS.

Le spese sopra indicate saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione contenuta in note, da presentare all'Amministrazione con cadenza mensile, che il Comune rimborserà all'Odv entro 30 giorni dalla loro presentazione, previa le opportune verifiche. Le note dovranno fare riferimento a schede riassuntive delle attività prestate dai volontari nelle diverse sedi.

La documentazione relativa alle spese in questione, che dovrà essere mantenuta a disposizione del Comune per eventuali controlli e verifiche, viene raccolta e conservata a cura dell'Odv.

ART. 7 – TRACCIABILITA'

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., l'Odv deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva ai rapporti con la P.A. Tutte le transazioni relative all'oggetto della presente convenzione dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi dei conti correnti dedicati dovranno essere comunicati agli uffici amministrativi del Comune nei termini di legge stabiliti.

ART. 8 – DURATA

La presente convenzione ha validità dall'1.1.2022, o dalla data di sottoscrizione se successiva, al 31.12.2024.

La convenzione potrà essere rinnovata anche più volte, ma in ogni caso la durata dei rinnovi non potrà essere superiore complessivamente a tre anni, previa concorde

manifestazione di volontà di entrambe le parti, da rendersi nota con comunicazione scritta, via PEC o raccomandata, da inviare almeno tre mesi prima della scadenza. La presente convenzione potrà essere, inoltre, tecnicamente prorogata per un periodo massimo di 4 mesi. Il Comune di Ferrara può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Odv agli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione del rimborso delle spese sostenute dalla stessa sino al ricevimento della diffida.

L'Odv può risolvere in ogni momento la presente convenzione, previa diffida di almeno 15 giorni, per provate inadempienze da parte del Comune di Ferrara degli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione

ART. 9 – SICUREZZA

Per quanto concerne la sicurezza nell'esecuzione delle attività, ai sensi dell'art. 3, comma 12 bis del D. Lgs. 81/2008, è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.), che sarà consegnato all'Odv prima della sottoscrizione della presente Convenzione che dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante dell'Odv. Specifici momenti formativi verranno organizzati dall'amministrazione per la condivisione dei contenuti dei Piani di Emergenza.

ART. 10 – BOLLO E REGISTRO

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 – comma 1°, della legge n. 266/1991.

Le spese che dovessero derivare dalla presente convenzione saranno a carico dell'Odv.

Art. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse alle attività oggetto della presente convenzione, nei limiti e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 679/2016.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in duplice originale dalle Parti nei modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione.

Per Il Comune di Ferrara

La Dirigente del Settore
Il legale Rappresentante

Cultura e Turismo

Dr.ssa Ethel Guidi

Per l'Organizzazione di Volontariato
